PROT. n.

Codice

Archiv.ne Documenti del



COMUNE DI PERUGIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

$\int u^{2}(t) dt$					non allegati
N.	1 DE	EL 07.01.2013			Allegati
L'anno DUEMILATREDICI il alle ore 18,16 , nella consueta sala del nei termini di legge, si è riunito il Consig			elle fo	NAIO, rme e	OGGETTO: ART. 4 D.LGS. N. 23/2011 - IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICAZIONI REGOLAMENTO
BOCCALI WLADIMIRO (Sindaco) 1 MICCIONI LEONARDO 2 MIRABASSI ALVARO 3 LUPATELLI FEDERICO 4 BRUGNONI SIMONA 5 CHIFARI ANTONINO 6 BORI TOMMASO 7 CAVALAGLIO PATRIZIA 8 PUCCIARINI CRISTIANO 9 ROMA GIUSEPPE 10 BARGELLI SAURO 11 CONSALVI CLAUDIO 12 MARIUCCI ALESSANDRO 13 CAPALDINI TIZIANA 14 BORGHESI ERIKA IN BISCARINI 15 MARIUCCINI NICOLA 16 MEARINI FRANCESCO 17 BRANDA VALERIO 18 CATRANA MARIO 19 SEGAZZI SILVANO 20 ZECCA STELVIO ACCEPTATA IA VAIIDITA DI ALESSANDRO MARIUCCI II SEGRETARIO GENERALE Dr. FRA SONO designati scrutatori i Signori Cons La seduta è PUBBLICA CON VOTAZIO	dichiara NCESCO I iglieri	aperta la seduta alla qua DI MASSA.	Pres. Side Side		REGOLAMENTO □ Dichiarata immediatamente eseguibile a sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs 18.08.2000 n. 267 □ Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere dal 11.01.2013 □ Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267 il
IL CONSIGLIO COMUNALE					
Su proposta della Giunta com Premesso che:	iunale n.	142 del 13.12.2012;			
 il Comune di Perugia, con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 16 aprile 2012 ha istituito l'imposta di soggiorno, fissandone la decorrenza al 1° gennaio 2013, e ha approvato il relativo regolamento; 				☐ PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO:	
 l'imposta di soggiorno è stata istituita dall'art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo municipale"; 					RIPUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO:
 secondo quanto previsto dalla norma citata i comuni capoluogo di provincia possono istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture 					PERUGIA, li

ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità, nella misura massima di cinque euro per persona e per notte

di soggiorno; il gettito derivante dal tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, oltre ai relativi servizi pubblici locali;

- la norma nazionale, all'art. 4, comma 3, ha previsto altresì un apposito regolamento nazionale da approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2011 al fine di dettare la disciplina generale di attuazione dell'imposta e ha demandato alla potestà regolamentare dei comuni ulteriori modalità applicative del tributo, nonché la previsione di esenzioni e riduzioni;
- nel caso di mancata emanazione del regolamanto nazionale entro il termine stabilito è stata riconosciuta ai comuni la facoltà di istituire e disciplinare il tributo;

Considerato che:

- successivamente all'approvazione della nuova imposta ha avuto luogo un'ulteriore fase di interlocuzione con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive presenti nel territorio del Comune di Perugia;
- nell'ambito di tale confronto è emersa una generalizzata inquietudine degli operatori per la difficile congiuntura economica e, in particolare, per la conseguente contrazione registratasi nelle presenze turistiche nel territorio; in tale contesto calerebbe l'applicazione del nuovo tributo;
- a fronte delle istanze pervenute dalle associazioni, anche gli uffici hanno segnalato alcune criticità, riconducibili al quadro normativo statale ancora incompleto e lacunoso; va infatti evidenziato l'esito dei primi contenziosi instaurati sull'imposta di soggiorno, da cui deriva una ridefinizione del ruolo dei gestori delle strutture non più qualificabili come responsabili dell'imposta ed una conseguente limitazione delle responsabilità ad essi attribuibili in ordine alla gestione del tributo;

Considerato, altresì, che:

- come già illustrato nella deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 16 aprile 2012 il Comune di Perugia, in seguito alla riduzione dei trasferimenti statali, non sarebbe in grado di mantenere o migliorare i livelli di cura della città e dei servizi sino ad oggi garantiti; si ritiene pertanto non ulteriormente procrastinabile l'applicazione dell'imposta di soggiorno, al fine di integrare le risorse necessarie al finanziamento secondo il dettato normativo degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici;
- allo stesso tempo, preso atto della difficile congiuntura economica e delle difficoltà rappresentate dagli operatori del settore, si ritiene opportuno modificare l'entità dell'importo minimo di 1 euro dell'imposta di soggiorno, come previsto dall'art. 4 del citato regolamento, portandolo a 0,50 euro, modificando di conseguenza la previsione regolamentare;
- quanto alle criticità evidenziate in ordine al ruolo e responsabilità dei responsabili delle strutture, si ritiene di modificare l'articolo 3 del regolamento, "Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari", come segue:

o il comma 2 viene così riformulato:

"2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati."

o Viene aggiunto il comma 3:

"3. Il versamento sarà eseguito al momento del pagamento del corrispettivo e comunque entro la fine del periodo di pernottamento."

o II comma 2 dell'articolo 7 viene così riformulato:

"2. Oltre all'obbligo di effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Perugia con le modalità indicate nel precedente articolo 6, comma 2, i gestori hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente all'Ente, entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa."

Il comma 3 dell'articolo 9 viene così riformulato:

"3. Per il mancato versamento al Comune di Perugia delle somme riscosse a titolo di imposta di cui all'articolo 6, per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7 comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689."

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione espresso dalla dirigente dell'Unità operativa Gestione entrate dr.ssa Donatella Picchiotti e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal dirigente del Settore servizi finanziari dr. Dante De Paolis;

Dato atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Dato atto, altresì, del parere espresso dalla 2[^] Commissione consiliare;

Udita la relazione dell'Assessore Livia Mercati, gli interventi e le dichiarazioni di voto;

...OMISSIS...

Il Presidente pone in votazione le modifiche all'art. 3 come proposte;

con voti 20 favorevoli, 1 contrario espressi con sistema di votazione elettronico dai 21 consiglieri presenti e votanti, le modifiche all'art. 3 sono approvate;

.....

Entra in aula il Consigliere Capaldini.

Esce dall'aula il Sindaco Boccali.

I presenti sono 21.

Il Presidente pone in votazione le modifiche all'art. 4 come proposte;

con voti 20 favorevoli, 1 contrario espressi con sistema di votazione elettronico dai 21 consiglieri presenti e votanti, le modifiche all'art. 4 sono approvate;

Entra in aula il Sindaco Boccali.

I presenti sono 22.

Il Presidente pone in votazione le modifiche all'art. 7 come proposte;

con voti 21 favorevoli, 1 contrario espressi con sistema di votazione elettronico dai 22 consiglieri presenti e votanti, le modifiche all'art. 7 sono approvate;

Il Presidente pone in votazione le modifiche all'art. 9 come proposte;

con voti 21 favorevoli, 1 contrario espressi con sistema di votazione elettronico dai 22 consiglieri presenti e votanti, le modifiche all'art. 9 sono approvate;

DELIBERA

- alla luce di quanto rappresentato nella parte narrativa del presente atto, modificare come segue il regolamento dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 16 aprile 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013:
- articolo 3 "Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari":
 - o <u>il comma 2 viene così riformulato</u>:
- "2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati."
 - o Viene aggiunto il comma 3:
- "3. Il versamento sarà eseguito al momento del pagamento del corrispettivo e comunque entro la fine del periodo di pernottamento.";
 - articolo 4 "Misura dell'imposta"
 - o il comma 1 viene così riformulato:
- "1. L'aliquota dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f) del TUEL, da un minimo di € 0,50 a un massimo di € 5,00 per persona e per pernottamento".
 - articolo 7 "Obblighi dei gestori delle strutture ricettive"
 - o II comma 2 viene così riformulato:
- "2. Oltre all'obbligo di effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Perugia con le modalità indicate nel precedente articolo 6, comma 2, i gestori hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente all'Ente, entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in

base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa."

- articolo 9 "Sanzioni"

o Il comma 3 viene così riformulato:

"3. Per il mancato versamento al Comune di Perugia delle somme riscosse a titolo di imposta di cui all'articolo 6, per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7 comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689."

Indi, attesa l'urgenza, su proposta del Presidente, con voti 21 favorevoli, 1 contrario, espressi con sistema di votazione elettronico dai 22 consiglieri presenti e votanti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.